

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRÉ

COMMUNE DE ANTEY-SAINT-ANDRÉ

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome de la Vallée d'Aoste



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33

verbale prot. n. 8384/2025

Oggetto: Analisi periodica assetto complessivo delle società in cui il Comune detiene partecipazioni.

L'anno duemilaventicinque ed il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore quattordici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica straordinaria di 1^a convocazione il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente giustificato	Ass. non giust.
Chatrian Nicole	Sindaco	x		
Poletto Valérie	Vice-Sindaco	x		
Ménabréaz Michel	Consigliere	x		
Margara Patrizia	Consigliere	x		
Salto Marily Laura Jasmine	Consigliere		x	
Navillod Sandro	Consigliere	x		
Artaz Tiziano	Consigliere	x		
Avetrahi Daniela	Consigliere		x	
Grange Yves	Consigliere		x	
Vival Annie	Consigliere	x		
Salto Nicole	Consigliere	x		

Totale Presenti: 8

Assume la presidenza il Sindaco Nicole CHATRIAN.

Assiste alla riunione con le funzioni di cui all'art.9, comma 1, lett. a), della L.R.19 agosto 1998, n. 46 e di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario Comunale dott. Roberto ARTAZ.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Seduta tolta ore 14:30 del medesimo giorno.

Oggetto: Analisi periodica assetto complessivo delle società in cui il Comune detiene partecipazioni.

**IL CONSIGLIO COMUNALE
nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo**

PRESO ATTO della seguente proposta di deliberazione;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: 1) esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo e cioè:

- “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

ovvero 2) al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

ATTESO pure che il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, integrato con le disposizioni correttive recate dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, dispone l'ammissione delle partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale esclusivo la gestione e l'organizzazione di spazi ed eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti a fune

per la mobilità turistico - sportiva, eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili

RILEVATO che per effetto del combinato disposto degli artt. 20 e 24 T.U.S.P., successivamente alla ricognizione straordinaria effettuata entro il 30 settembre 2017, annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, predisponendo, ove ne ricorrono i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni: 1) in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P; 2) in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto

correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

PRESO ATTO dell'indirizzo di mantenimento di ogni partecipazione, espresso dalla Giunta comunale per la predisposizione della ricognizione;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 20 T.U.S.P., occorre predisporre altresì, ove ne ricorrono i presupposti, un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle società partecipate, anche mediante messa in liquidazione o cessione in cui vengano indicati anche modalità e tempi di attuazione;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguitando, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono motivazioni per l'alienazione di alcuna partecipazione societaria;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune

non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute ed eventualmente da alienare, espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale e così riassumibili: Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta soc. coop. – Consortium des Collectivités Locales de la Vallée d'Aoste soc. coop. / quota partecipazione: 1,19%;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione consiliare del 2024 recante ad oggetto "Analisi periodica assetto complessivo delle società in cui il Comune detiene partecipazioni.";

TENUTO CONTO della non necessità di acquisire il parere dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, in quanto non si prevede la modificazione della situazione esistente;

PRESO ATTO del seguente parere sulla legittimità del provvedimento espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49bis della L.R. n. 7 dicembre 1998, n. 54: La L.R. 07.12.1998, n. 54 disciplina il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta e le competenze degli Organi Comunali; ulteriori disposizioni sono rinvenibili nello Statuto Comunale e nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: la competenza a deliberare il presente provvedimento spetta al Consiglio Comunale. La legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane) che disciplina le modalità di organizzazione dell'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali, con l'obiettivo di incrementare la qualità delle prestazioni erogate ai cittadini, riducendo complessivamente gli oneri organizzativi e finanziari e garantendo uniformi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio regionale, non vieta che vengano intraprese forme di collaborazione tra comuni appartenenti ad ambiti diversi: tale disciplina viene formalmente rispettata. Il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, reca il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, integrato con le disposizioni correttive recate dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100: tale disciplina con l'adozione del presente provvedimento tecnica viene formalmente rispettata. Relativamente alla presente proposta di deliberazione si rileva che la mancata attuazione dei servizi associati e nomina dei responsabili di servizio, cui si somma l'ormai esigua presenza di personale comunale, rende difficile il buon funzionamento degli uffici;

CONCLUSA la discussione sulla proposta che così il segretario riassume, ai sensi dell'articolo 44 del regolamento di organizzazione del Consiglio Comunale: Introduce il punto il Sindaco Sig.ra Nicole CHATRIAN. Al termine della discussione il Consiglio procede quindi alla votazione;

TERMINATA la votazione sulla proposta resa nei modi di legge ed il cui risultato è il seguente:
PRESENTI 8

FAVOREVOLI	8
CONTRARI	0
ASTENUTI	0

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la cognizione ordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, accertandole come da allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **DI NON PROCEDERE** all'alienazione di alcuna partecipazione societaria;
3. **DI NON INDIVIDUARE** alcuna partecipazione societaria affinché rientri in un piano di riassetto per la sua razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
4. **DI INCARICARE** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
5. **DI DEMANDARE** alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione con la seguente modalità: invito ad una riunione informativa aperta a tutta la cittadinanza;
6. **DI DARE ATTO** che non sussistono società capogruppo direttamente partecipate dal Comune, detentrici di partecipazioni in società partecipate indirette da considerarsi ai fini del presente provvedimento;
7. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
8. **DI COMUNICARE** l'esito della cognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., convertito con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, 114, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
9. **DI RENDERE DISPONIBILE** la presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, come previsto dall'art. 20, c. 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo, nei termini di legge;
10. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diventa esecutivo dal primo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52ter della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54.

**LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI <small>(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)</small>	
01. SCHEDA ANAGRAFICA	
Tipologia Ente: <input type="text" value="Comune"/>	Denominazione Ente: <input type="text" value="CONTO DI ANTEY-SAINT-ANDRE'"/>
Codice fiscale dell'Ente: <input type="text" value="81004320073"/>	L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016 <input checked="" type="checkbox"/> Sì
Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano	
Nome: <input type="text"/>	Recapiti: Indirizzo: <input type="text" value="Frrazione Bourg 1 - 11020 Antey-Saint-André"/>
Telefono: <input type="text" value="0166-546209"/>	Fax: <input type="text" value="0166-546209"/>
Posta elettronica: <input type="text" value="Info@comune.anteysaintandrea.al.it"/>	

INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
02. RICONOSCIMENTO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione Indiretta
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)

 - 03.01. Finalità perseguitate e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

 - 05.01. Contenimento costi
 - 05.02. Cessione/Allenazione quote
 - 05.03. Liquidazione
 - 05.04. Fusione/Incorporazione
 - 05.05. Riepilogo

06. ELENCO MOTIVAZIONI

costo-opportunità per l'ente. Con riferimento a alle condizioni di cui alla scheda 03/02, dichiarare espressamente che non ricorre le condizioni ivi indicate e d'arre
mobilizzante, in relazione a servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società
operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi fra quelli da affidare per i tratti di Governo d'Amministrazione.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza incrementi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Type di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
1	Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta s.p.c. - Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta s.p.c. coop.	Indiretta	Codice ATEOC 70, 22,09 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativa, aggiornamento e formazione aziendale	1,19	Si ritiene di dover mantenere la partecipazione in quanto necessaria per la realizzazione degli obiettivi istituzionali dell'ente. Il CSEVA ha per obiettivo di garantire la sostenibilità della sua attività, in quanto è il principale socio della Italquella, ma anche per garantire la propria attività imprenditoriale con l'obiettivo di garantire agli organismi soci la ripartizione degli interessi morali ed economici, nonché l'esercizio di una politica di controllo per il corretto esercizio della loro attività, a condizioni più vantaggiose e specifiche per i mercati.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di riconoscimento (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come riportata nelle schede di riconoscimento (02.01; 02.02).

Colonna C: Inserire tipo di partecipazione distinguendo: caso in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

opere in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire le quote dirette di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette di razionalizzazione (02.01; 02.02).

Colonna F: Inserire le quote di partecipazione della società a mantenimento della partecipazione senza alcuna incidenza della quota alle finalità dirette e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività avvenute ai servizi pubblici locali, capillare le ragioni della convenienza economica dell'operazione del servizio indicando la società anziché in nome alternativo (estensione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di

04_Mantenimento

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di riconoscimento (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01; 02.02).
 (c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di riconoscimento (02.01; 02.02).
 (d): Inserire il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di riconoscimento (02.01; 02.02).

05.01_Azioni_Contenimento_Costi

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c) Quota di partecipazione da cedere/ alienare: (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/ alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/ alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di riconoscimento (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01; 02.02).
 (c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di riconoscimento (02.01; 02.02).
 (d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/ alienare.
 (e): Inserire il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di riconoscimento (02.01; 02.02).
 (g): Vedi scheda 05. "Aspettive, motivazioni".

05.02_Azioni_Cessione

1

04_Mantenimento

1

Il Sindaco
f.to Nicole CHATRIAN



Il Segretario Comunale
f.to Roberto ARTAZ



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
E
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 23.12.2025.



Il Segretario Comunale
f.to Roberto Artaz



Pubblicato dal 23.12.2025 al 07.01.2026.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Artaz Roberto



(La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione del nominativo del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)